

Riunione del 18 marzo 2010

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente: Avv. Massimo Rosi
Componenti: Avv. Luigi Rosario Perone

CAF/30/2010 – Appello della società Quasar Massa Versilia avverso i provvedimenti adottati dal G.U.F. con C.U. n. 27 del 11 Febbraio 2010 (gara n. 350 Quasar Massa Versilia – Marcegaglia Ravenna Serie A2 /M)

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- vista la propria ordinanza in data 11.3.2010, la relazione Prot. n. 730/S.A. a firma del Coordinatore Nazionale del Settore Arbitri in data 15.3.2010 e le note difensive fatte pervenire dai sodalizi Quasar Massa e Marcegaglia Ravenna
- viste le conclusioni dell'atto di appello, contenenti le seguenti domande:” [Si chiede - n.d.r.] *In primo luogo l'inversione del risultato conseguito sul campo; infatti, essendosi verificato il fallo di rotazione della squadra Marcegaglia Ravenna sul punteggio di 9 a 8 in favore della squadra Quasar Massa Versilia ed avendo quest'ultima superato i 15 punti, con l'annullamento di tutti i punti conquistati dalla squadra B in errore di rotazione il punteggio finale del 5° set deve essere 15 a 8 per la squadra A e di conseguenza il risultato finale dell'incontro deve essere di 3 a 2 per la Quasar Massa Versilia; In secondo luogo la ripetizione del 5° set a partire dal punteggio di 10 a 8 e servizio per la squadra A. Sul 9 a 8 avviene il primo reale fallo di rotazione della squadra B e quindi alla Quasar Massa Versilia va aggiunto un punto per il fallo di rotazione della Marcegaglia Ravenna che viene messa nella giusta rotazione e ricomincia il set in ricezione sul punteggio di 10 a 8 per la squadra A; In terzo luogo la ripetizione del 5° set in quanto sino alla fine del 4°set la gara si era svolta in maniera regolare; In quarto luogo l'annullamento della gara e la sua conseguente ripetizione”.*
- osservato che - in base agli accertamenti compiuti dall'Organo preposto (cfr. pag 3 righe dieci e segg. della relazione CNA) - il referto di gara presenta numerose cancellature ed incongruenze, frutto di correzioni postume apportate da soggetto ignoto e in momento imprecisato, ma - in ogni caso - nello spogliatoio arbitrale dopo il termine dell'incontro “...quando vi è stato un maldestro tentativo di correzione del referto al riscontro della situazione che si era determinata. Al momento non è chiaro chi sia direttamente responsabile delle correzioni apportate in quanto vi sono contraddittorie affermazioni da parte di arbitri e segnapunti”.
- ritenuto inoperante in una situazione siffatta il divieto sancito ex art. 37 n. 8. R.Gare secondo cui i dati contenuti nella prima parte del referto e ricostruenti la realtà oggettiva della gara, non possono essere contestati in sede di omologa o di procedimento

disciplinare; ciò in quanto, anche alla luce del principio affermato dalla Corte Federale FIPAV con sentenza C.U. n. 4 del 17.3.2010 - e fatto salvo il dovuto accertamento delle rispettive colpe e condotte ai fini disciplinari - le correzioni postume in parola rendono di fatto impossibile ricostruire a posteriori il reale andamento dell'incontro sulla sola base degli atti ufficiali (gli unici dotati di rilievo ai fini dell'omologa ex art. 8 n. 2 R. Giur.) rendendosi perciò indispensabile la ripetizione dell'intera gara.

P.Q.M.

- accoglie l'appello ed annulla la decisione impugnata;
- dispone la ripetizione della gara n. 350 Quasar Massa Versilia – Marcegaglia Ravenna Serie A2/M;
- manda alla Lega Nazionale Pallavolo Serie A e al Giudice Sportivo Nazionale per i provvedimenti di loro competenza;
- vista la relazione prot. n. 730/S.A. fatta pervenire dal Coordinatore Nazionale del Settore Arbitri in data 15 marzo 2010, manda gli atti del procedimento alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza.
- dispone restituirsi la tassa di appello.

F.to il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 22 marzo 2010